

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'INIZIO DELLE VERIFICHE	2
3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ	2
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA.....	3
4.1 INDICAZIONI GENERALI.....	3
4.2 ATTIVITÀ DA SVOLGERE	4
4.3 DOTAZIONE MINIMA DEI SOGGETTI DEPUTATI ALLE VERIFICHE	5
4.4 SITUAZIONI PARTICOLARI - SEGNALAZIONI.....	5
5. NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEL GRUPPO DI VERIFICA.....	6

1. INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di definire le modalità organizzative e gestionali relative alle attività di verifica e sopralluogo su impianti fotovoltaici, individuati nel rispetto, oltre che del presente documento, anche dei seguenti:

1. Documentazione di gara (bando di gara, contratto di appalto etc);
2. “Regolamento per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione”.

	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE	N° DO/IN/FTV/0006 Rev. 03 del 23/10/08 Pagina: 2 di 6
---	---	--

2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'INIZIO DELLE VERIFICHE

Prima dell'inizio effettivo delle attività di verifica e sopralluogo, sarà cura del Soggetto Incaricato (di seguito S.I):

- 1) individuare e comunicare al GSE il nominativo del Responsabile Generale delle Verifiche (RGV), allegando Curriculum Vitae;
- 2) definire, di concerto con il GSE, le modalità di invio e di condivisione della documentazione cartacea e su supporto informatico relativa alle attività di verifica e sopralluogo sugli impianti.

Prima dell'inizio effettivo delle attività di verifica ed anche dopo l'inizio stesso, se necessario, il GSE organizzerà presso la propria sede una o più sessioni formative sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica sugli impianti in conformità con quanto previsto nel Regolamento.

Contestualmente alle attività di cui ai punti precedenti verrà elaborato dal GSE il piano generale di massima relativo alle attività di verifica e sopralluogo da svolgersi nel periodo di vigenza contrattuale.

Tale Piano generale potrà essere aggiornato dal GSE, in relazione a nuove esigenze di programmazione o altre esigenze che si potranno manifestare.

Sarà cura del GSE comunicare anche il nominativo del proprio Responsabile per le attività di verifica sugli impianti (di seguito il Responsabile del Coordinamento – RC).

3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ

Il Piano operativo delle attività ha per oggetto il processo di affidamento delle verifiche sugli impianti fotovoltaici che usufruisco della tariffa incentivante in Conto Energia (DM 28.07.2005, DM 06.02.2006, DM 19.03.07, Delibera AEEG n. 188/05, Delibera AEEG n. 40/06 e Delibera AEEG n. 90/07). Le verifiche dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento per le verifiche sugli impianti fotovoltaici ammessi all'incentivazione” (di seguito Regolamento).

Il Regolamento potrà subire variazioni a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni legislative e/o regolamentari nonché a seguito di sopravvenute esigenze operative del GSE che saranno comunicate in forma scritta all'appaltatore, il quale si impegna ad accettarle e renderle operative.

	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE	N° DO/IN/FTV/0006 Rev. 03 del 23/10/08 Pagina: 3 di 6
---	---	--

Sulla base della piano generale di massima delle verifiche di cui al paragrafo precedente, il GSE invierà periodicamente al S.I. il piano operativo delle attività.

Tale piano operativo comprenderà come minimo i seguenti dati/informazioni:

- elenco degli impianti oggetto di verifica, ubicazione e riferimento da contattare;
- periodo di riferimento per l'effettuazione delle attività.

Entro 10 giorni dall'invio del piano operativo delle attività, sarà cura del GSE mettere a disposizione la documentazione necessaria all'effettuazione delle attività assegnate.

Ogni verifica sarà contraddistinta da un codice di riferimento.

Per particolari esigenze, il GSE potrà richiedere l'effettuazione di verifiche di tipo non programmato.

Il GSE può designare proprio personale da affiancare al gruppo di verifica, da comunicarsi contestualmente al piano operativo di cui sopra.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

4.1 INDICAZIONI GENERALI

Il Responsabile Generale delle Verifiche curerà la pianificazione di dettaglio, il coordinamento e l'esecuzione delle verifiche sulla base del piano operativo delle attività ricevuto, così come indicato nel presente documento e nel Regolamento.

Le attività di verifica saranno svolte in stretto rapporto tra il RGV e il RC.

Ogni sopralluogo sarà effettuato da uno/più tecnici specialisti. In ogni caso, i tecnici specialisti dovranno aver partecipato alle attività di formazione svolte presso il GSE di cui al paragrafo 1, se effettuate.

Per ogni gruppo di verifiche assegnato e prima dell'effettuazione delle stesse, il S.I. rilascerà a GSE apposita dichiarazione comprovante l'inesistenza di rapporti professionali propri e dei soggetti incaricati delle attività con il titolare dell'impianto oggetto di verifica.

Il gruppo di verifica incaricato è tenuto ad effettuare il sopralluogo sull'impianto per la data indicata nella comunicazione inviata al Soggetto Responsabile, salvo particolari e motivati impedimenti da sottoporre a preventiva approvazione del RC e al Soggetto Responsabile avvisato.

	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE	N° DO/IN/FTV/0006 Rev. 03 del 23/10/08 Pagina: 4 di 6
---	---	--

Il Soggetto Responsabile, avvisato di verifica sul proprio impianto, è tenuto a rendersi disponibile presso il sito per il sopralluogo sull'impianto per la data indicata nella comunicazione di cui all'Allegato A del Regolamento, inviando opportuna comunicazione al S.I.

In caso di motivate necessità, lo stesso Soggetto Responsabile potrà concordare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, un'altra data utile per l'effettuazione della verifica. Nel caso di spostamento della data prevista, il RGV ne dà comunicazione al RC.

4.2 ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il S.I. incaricato delle verifiche, a titolo non esaustivo, avrà i seguenti compiti:

- a) costituire e tenere aggiornato un archivio di tutta la documentazione attinente agli impianti fotovoltaici (a inizio lavori, a conclusione dei lavori o in esercizio), ammessi alle “tariffe incentivanti”, ricevuta da GSE in originale o in copia. Tale archivio dovrà essere mantenuto e reso disponibile fino a 24 mesi dal termine di durata del Contratto. Durante tale periodo la stessa documentazione archiviata potrà essere richiesta da parte del GSE;
- b) costituire e tenere aggiornato un elenco di propri verificatori, addestrarli sugli obiettivi e sulle modalità di esecuzione dei sopralluoghi sugli impianti;
- c) costituire un gruppo di verifica per ciascun sopralluogo e trasmettergli documentazione ed informazioni sull'impianto da visitare. Per ogni gruppo di verifica dovrà essere identificato un Responsabile Tecnico di Verifica (RTV). Il gruppo di verifica dovrà esaminare la documentazione ricevuta dal GSE (tramite il RGV) al fine di organizzare al meglio le attività assegnate;
- d) inviare al Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico, e per conoscenza al GSE, la comunicazione di cui all'allegato A al Regolamento. Tale comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi;
- e) organizzare la verifica, mantenendo i necessari contatti con il RC, redigere il verbale di sopralluogo e il rapporto di verifica (allegati B e C al Regolamento). Il verbale di sopralluogo è sottoscritto da tutti i partecipanti alle operazioni e copia del verbale stesso è rilasciata al Soggetto Responsabile;
- f) effettuare le verifiche compilando gli allegati del Regolamento da D a F pertinenti per ogni tipologia di verifica. Le verifiche sugli impianti sono effettuate in contraddittorio con il

	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE	N° DO/IN/FTV/0006 Rev. 03 del 23/10/08 Pagina: 5 di 6
---	---	--

Soggetto Responsabile dell'impianto o suoi rappresentanti, all'uopo delegati, che possono farsi assistere da persone di fiducia. Durante le operazioni i verificatori potranno richiedere ed acquisire ulteriori documenti, atti, schemi tecnici di impianto, registri e simili ed ogni altra informazione ritenuta utile all'esecuzione dell'intervento. Durante le operazioni, i verificatori dovranno effettuare le letture di tutti le apparecchiature di misura di energia elettrica;

- g) rispettare, quando necessario, i contenuti dell'allegato G del Regolamento riguardante il piano di campionamento dei moduli fotovoltaici;
- h) comunicare al RC il risultato del sopralluogo sull'impianto e valutare l'attività svolta, al fine di pianificare, d'intesa con il RC, i successivi interventi. Il RGV raccoglierà i rapporti di verifica redatti dai Responsabili Tecnici di Verifica (RTV), contenenti la sintesi delle operazioni compiute, degli elementi tecnici riscontrati e delle valutazioni (Allegato B) e li trasmetterà al GSE, entro 30 giorni dall'avvenuto sopralluogo. Nel caso in cui la verifica non sia conclusa positivamente o il risultato della stessa porti a richiedere al Soggetto Responsabile documentazione integrativa, oltre a quella visionata sull'impianto, il RGV provvederà, entro 5 giorni lavorativi dal termine della verifica, ad inviare copia dei verbali al RC.

4.3 DOTAZIONE MINIMA DEI SOGGETTI DEPUTATI ALLE VERIFICHE

Ciascun gruppo di verifica dovrà essere dotato di adeguata strumentazione, fra cui almeno:

- telefoni cellulari di servizio per i contatti con il RGV, il RC e il Soggetto Responsabile dell'impianto interessato alla verifica;
- computer portatili per il controllo e l'esame sul posto della documentazione riguardante l'impianto sottoposto a verifica;
- stampanti portatili al fine della redazione del processo verbale di sopralluogo.

E' consigliato l'utilizzo di navigatori satellitari come ausilio nella ricerca dei siti e per l'ottimizzazione dei tempi di spostamento.

4.4 SITUAZIONI PARTICOLARI - SEGNALAZIONI

Il gruppo di verifica deve inviare al GSE, nella persona del RC, una segnalazione, se si verificano le seguenti situazioni:

	VERIFICHE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI ALL'INCENTIVAZIONE	N° DO/IN/FTV/0006 Rev. 03 del 23/10/08 Pagina: 6 di 6
---	---	--

- a) nei casi di diniego all'accesso nell'impianto al personale del gruppo ispettivo da parte del Soggetto Responsabile interessato all'intervento di verifica sul proprio impianto;
- b) nei casi di rifiuto di esibizione da parte del soggetto responsabile di documenti, schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili ed ogni altra informazione ritenuta utile, necessari all'esecuzione dell'intervento ispettivo;
- c) nei casi in cui siano necessari interventi anche presso terzi per l'accertamento della rispondenza alle condizioni tecniche necessarie per il riconoscimento delle "tariffe incentivanti";
- d) ove sia ritenuto necessario un supplemento di verifica a seguito di esito negativo dell'intervento eseguito;
- e) nei casi in cui lo consiglino le specifiche problematiche evidenziate e nel caso emergano problematiche relative alla sicurezza delle persone e delle cose.

5. NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEL GRUPPO DI VERIFICA

- a) Il personale dei gruppi di verifica nello svolgimento delle attività è tenuto al rispetto dei principi d'imparzialità per la conduzione delle verifiche stesse.
- b) Nello svolgimento della attività di verifica, gli addetti a questo compito si attengono, in particolare, ove applicabili, alle norme e disposizioni di comportamento dettate dal Dipartimento della funzione pubblica, con il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", di cui al D.M. 28 novembre 2000, ed alla "Direttiva sull'attività dell'ispezione" del 2 luglio 2002, in G.U. n. 178 del 31 luglio 2002.
- c) Il personale dei gruppi di verifica è obbligato alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio delle funzioni.